



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GASPARRI e SCOMA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 NOVEMBRE 2014**

Disposizioni concernenti la semplificazione della modalità di bonifica  
nei casi di presenza dell’amianto

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è necessario per risolvere l'annosa questione derivante dall'impiego d'amianto poiché, da un recente censimento effettuato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), risulta che nel territorio nazionale vi siano 32 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto e una superficie complessiva di oltre un miliardo di metri quadrati di tetti in cemento-amianto da bonificare. La maggior parte di detti fabbricati sono dislocati sul territorio extra-urbano e, dopo un'accurata individuazione e censimento, necessitano di intereventi risanatori.

Il punto nodale del disegno di legge è espresso attraverso la procedura di semplificazione per l'avvio delle bonifiche, in linea con l'approccio normativo dell'attuale Governo di semplificare le procedure amministrative. In tal caso, il proponente la bonifica presenterà il piano di risanamento all'organo di vigilanza competente contestualmente all'avvio dei lavori e quest'ultimo potrà, se riterrà opportuno, compiere accertamenti o controlli sullo svolgimento dei lavori.

Tale proposta non comporta una minore attenzione alle problematiche legate alla salute proprio perché le ASL competenti manterranno le facoltà di controllo e validazione dell'azione del bonificatore.

Il secondo punto fondamentale del presente disegno di legge riguarda la valutazione delle esposizioni all'amianto dei lavoratori nelle attività pregresse e dismesse attraverso l'integrazione del quadro normativo

anteriore, con lo scopo di evitare contenziosi. A questo proposito ha un ruolo fondamentale la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2011, emanata in funzione delle attività previste dall'articolo 249, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 106 del 2009, dove vengono valutate le esposizioni saltuarie e di debole intensità all'amianto, e individua una serie di attività lavorative che semplificano tali tipi di esposizioni e considera queste ultime come esposizioni professionali equivalenti alle esposizioni che l'Organizzazione mondiale della sanità ritiene possano essere presenti nell'ambiente di vita generale. Da ciò deriva che nei casi previsti dalla circolare sopraindicata si possa evitare, per la valutazione delle attività pregresse ai fini delle agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e ai fini degli accertamenti relativi alle esposizioni responsabili delle malattie professionali, un contenzioso che coinvolge sia il livello civile sia quello penale.

Addentrando nello specifico, l'articolo 1 reca le finalità del disegno di legge, l'articolo 2 reca modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente l'«attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», mentre l'articolo 3 reca modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge ha lo scopo di semplificare la procedura amministrativa per effettuare interventi di risanamento nonché di aggiornare la normativa in materia di agevolazioni previste per coloro che hanno riportato malattie in seguito all'esposizione ad amianto, utilizzando, a tal fine, i criteri stabiliti dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

## Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. All'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Copia del piano di lavoro è inviato all'organo di vigilanza contestualmente all'inizio dei lavori. L'organo di cui al precedente periodo può, se lo ritiene opportuno, effettuare controlli sullo svolgimento dei medesimi lavori».

## Art. 3.

*(Modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257)*

1. All'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I criteri di cui al comma 3 devono tener conto di quanto stabilito dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ha approvato gli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'articolo 249, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni».

## Art. 4.

*(Clausola di invarianza)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.